

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Direzione Mobilità

			P	A
Presidente	Luca	Zaia	X	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X	
Assessori	Renato	Chisso	X	
	Roberto	Ciambetti	X	
	Luca	Coletto	X	
	Maurizio	Conte	X	
	Marialuisa	Coppola	X	
	Elena	Donazzan	X	
	Marino	Finozzi	X	
	Massimo	Giorgetti	X	
	Franco	Manzato	X	
	Remo	Sernagiotto	X	
	Daniele	Stival	X	
	Segretario	Mario	Caramel	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2333 del 16 DIC, 2013

OGGETTO: Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia e di Chioggia quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento la Regione designa la Gestione Associata, costituita tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia e di Chioggia come Ente di governo al quale sono attribuite le principali funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, di scelta della forma di gestione e di relativo controllo.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha definito il perimetro dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali servizi. Si tratta di un adempimento che risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii. e che costituisce il primo tassello per la complessiva riorganizzazione della *governance* del servizio di TPL nel Veneto.

Il provvedimento richiamato ha quindi individuato, per quanto qui d'interesse, il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia, quale insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia.

Il secondo corollario posto dalla norma statale per conseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza del servizio è la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Con riguardo a tale processo, la Regione ha ritenuto, in armonia con i principi sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione di cui all'art. 118, comma 1, Cost. e nel rispetto dell'assetto autonomistico della Repubblica delineato dall'art. 5 Cost. e ribadito dall'art. 3 dello Statuto, di lasciare alle province ed ai comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per addivenire ad una volontaria istituzione dell'Ente di governo. Lo strumento della convenzione tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è risultato il modello organizzativo scelto o comunque non incompatibile con la volontà espressa

dagli Enti affidanti e conforme al complessivo quadro normativo ordinamentale per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione dell'Ente di governo. Tramite l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico la Regione persegue le seguenti finalità:

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
- realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
- sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
- miglioramento degli *standards* della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
- tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;
- valorizzazione delle specificità di carattere economico, sociale, territoriale, urbanistico dei territori serviti e delle specificità di ordine trasportistico dei servizi erogati.

Come descritto nella D.G.R. n. 2048/2013, la stipulazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale la Giunta non ha ritenuto di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia sull'opzione organizzativa da compiere anche tramite la combinazione di tali modalità secondo uno schema a geometria variabile.

In data 10/12/2013 la Provincia di Venezia ha sottoscritto con i Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle e Cavallino - Treporti, singole convenzioni di delega di funzioni mediante le quali i predetti Comuni hanno autorizzato l'ente provinciale ad esercitare le funzioni amministrative delegate all'interno dell'Ente di governo (**Allegato A**). Analogamente, in data 10/12/2013 il Comune di Spinea ha delegato l'esercizio delle proprie funzioni in materia di trasporto pubblico locale al Comune di Venezia (**Allegato B**). Infine, sempre in data 10/12/2013 la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia hanno sottoscritto una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino veneziano (**Allegato C**).

La Convenzione istituisce un Ufficio comune, organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici (art. 9), individuando la relativa sede (art. 3) e stabilendo le modalità di riparto dei conseguenti oneri organizzativi (art. 10); articola il Bacino veneziano in quattro sub-bacini (art. 5); istituisce gli Organi dell'Ente di governo e le modalità del loro funzionamento (artt. 6, 7, 8 e 18); individua le funzioni amministrative da esercitare in comune e ne disciplina l'esercizio (artt. 11, 12, 13 14 e 15); determina la durata e le procedure per il recesso e per modificare la Convenzione (art. 16).

In particolare la Convenzione prevede l'esercizio associato delle seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a. organizzazione del servizio di TPL nel bacino veneziano, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo e pubblicazione della relazione ex art. 34 D.L. 179/2012.
- b. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) ed individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);

- c. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
- d. stipula degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
- e. servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); ai servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) l.r. n. 25/1998 (art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
- f. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
- g. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);
- h. stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
- i. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
- j. autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
- k. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).
- l. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
- m. vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);
- n. istituzione di servizi aggiuntivi a carico del bilancio del relativo ente (artt. 8, co. 1, lett. e, 9, co. 1, lett. i), previa richiesta del medesimo ente, nonché determinazione del relativo sistema tariffario (artt. 8, co. 1, lett. f, 9, co. 1, lett. l).

Considerato che la Convenzione appare sostanzialmente conforme agli *“Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000”*, approvati con la D.G.R. n. 2048/2013, con il presente provvedimento si propone di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia e di Chioggia, sottoscritta in data 10/12/2013, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia. L'Ente di governo così designato costituisce *“Autorità competente”* nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Si propone, altresì, di stabilire che le funzioni amministrative e i compiti sopra elencati oggetto di esercizio associato siano esercitati dall'Ente di governo a partire 1° gennaio 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4°, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visti gli artt. 5 e 118, comma 1, della Costituzione;
- Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto;
- Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 3bis del d.l. n. 138/2011;
- Visto l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012;
- Vista la l.r. n. 25/1998;
- Vista la l.r. n. 18/2012;
- Vista la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013;
- Viste le Convenzioni di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulate tra la Provincia di Venezia e i Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle e Cavallino - Treporti, sottoscritte in data 10/12/2013 (**Allegato A**);
- Vista la Convenzione di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulata tra il Comune di Venezia e il Comune di Spinea, sottoscritta in data 10/12/2013 (**Allegato B**);

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prendere atto della "Convenzione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale" ai sensi l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, sottoscritta in data 10/12/2013, tra Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino veneziano (**Allegato C**).
3. di prendere atto che la Convenzione di cui al punto 2 costituisce un Ufficio comune che opera, per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.
4. di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia e di Chioggia, sottoscritta in data 10/12/2013, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia.
5. di stabilire che l'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007.
6. di stabilire che Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia così individuato eserciterà le funzioni amministrative e i compiti individuati nella Convenzione di cui al punto 2 e sopra riportati nel presente provvedimento a partire dal 1° gennaio 2014.
7. di dare atto che con la costituzione dell'Ufficio comune non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della l.r. n. 25/1998.
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



PROVINCIA
DI VENEZIA



Città di
Jesolo



CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO COORDINATO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tra la Provincia di Venezia, C.F. 80008840276, di seguito denominata Provincia, rappresentata da arch. Giacomo Grandolfo, nato a San Donà di Piave il 14/09/1960 all'uopo autorizzato con provvedimento protocollo n. 106287 del 10/12/2013,

e il Comune di Jesolo, C.F. 00608720272, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dott. Massimo Ambrosin, nato a San Donà di Piave, il 26/09/1963, all'uopo autorizzato con deliberazione di Giunta comunale n. 349 del 03/12/2013.

Premesso che con DGR n. 2048 del 19/11/2013 la Regione Veneto ha definito gli indirizzi per la costituzione, tramite convenzione, dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia che riveste il ruolo di "Autorità competente", ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, e che dovrà svolgere obbligatoriamente le seguenti funzioni amministrative ed attività gestionali, in modo convenzionato:

- a. organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
- b. ai sensi della LR 25/1998:
 1. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) e all'individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
 2. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
 3. stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
 4. servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) ed art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
 5. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
 6. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);



Città di
Jesolo

7. stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
8. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
9. autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
10. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell' idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).
11. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
12. vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);

previsioni già contenute negli artt. 8 e 9 della LR 25/1998 relativi alle funzioni in carico alle Province ed ai Comuni.

Rilevato che il testo regionale prevede il mantenimento di una serie di principi di salvaguardia dell'autonomia degli enti convenzionati ed in particolare:

- i. la costituzione dell'Ente di governo non modifica l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto la modalità del loro esercizio.
- ii. l'Ente di governo deve operare nell'interesse di tutti gli Enti convenzionati e dei loro cittadini, a prescindere dalla loro quota di partecipazione.
- iii. le decisioni che riguardano il servizio di ciascun Ente, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all'assenso dell'Ente titolare del servizio.

Preso atto che l'Ente di governo opererà tramite un ufficio unico, ovvero potrà svolgere le funzioni conferite mediante uffici periferici e che allo scopo sono stati individuati uffici periferici presso il Comune di Venezia, per i servizi urbani di Venezia e di Spinea, presso la Provincia di Venezia, per i servizi extraurbani ed urbani dei Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave ed infine presso il Comune di Chioggia, per i relativi servizi urbani;

Ritenuto di disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, conferite dallo Stato e dalla Regione Veneto al Comune di Jesolo in base al D. Lgs. 422/1997 e s.m.i. ed alla LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, individuati a seguito della DGR 794/2013, con cui è stato determinato il livello dei servizi minimi e conseguente riparto dei finanziamenti per l'esercizio 2013:

Numero linea urbana	Denominazione linea o tratta interamente interna al territorio comunale	Km*vett/anno
061	Autostazione Lido di Jesolo	271.191,24



PROVINCIA
DI VENEZIA



Città di
Jesolo

pag. 3/20



Si conviene e stipula quanto segue

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Obblighi del Comune

Il Comune di Jesolo delega alla Provincia di Venezia le seguenti funzioni amministrative in materia di TPL, autorizzando l'Ente provinciale ad agire per proprio conto – secondo le disposizioni che seguono – nell'ambito della costituzione dell'Ente di governo dell'ambito veneziano:

- ✓ le procedure per l'affidamento dei servizi urbani;
- ✓ la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi;
- ✓ la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano;
- ✓ la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
- ✓ la stipula di accordi di programma per gli investimenti;
- ✓ l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
- ✓ la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- ✓ l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
- ✓ il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
- ✓ la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
- ✓ l'istituzione e affidamento di servizi aggiuntivi, integrativi dei minimi, a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, determinando il relativo sistema tariffario già definite dall'art. 9 della LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, di cui in premessa.

Art. 2 – Obblighi della Provincia

La Provincia, individuata quale ufficio periferico dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia agisce per conto dello stesso e svolge le funzioni meglio descritte in premessa.

Per effetto della presente convenzione, agirà nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, nell'ambito delle unità di rete esistenti e che dovessero essere definite dal processo programmatico, di concerto con il Comune delegante per la parte di specifica competenza.



Art. 3 – Gestione

Per la gestione uniforme e coordinata delle funzioni delegate, viene costituito un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti della Provincia e da due rappresentanti del Comune, con il compito di proporre ai rispettivi organi l'assunzione di provvedimenti analoghi o comunque coordinati, ove necessario.

Viene stabilito che le riunioni avranno periodicità trimestrale e comunque attraverso la richiesta di convocazione, ogni qualvolta sia necessario, del Comitato Tecnico almeno da parte di un componente del Comitato stesso.

In caso di necessità di istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) della LR 25/98, il Comune chiede la convocazione del Comitato Tecnico al fine di concordarne le caratteristiche, il programma analitico di esercizio, gli standard qualitativi minimi, la struttura tariffaria, la quantificazione delle risorse finanziarie, le modalità di copertura e di erogazione e gli altri aspetti necessari a verificarne il livello di integrazione con i servizi oggetto della presente convenzione.

In caso di rilascio di autorizzazione di servizi atipici, gran turismo o commerciali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 25/98, il Comune richiede la convocazione del Comitato Tecnico per l'esame contestuale della domanda, al fine di verificarne il rispetto dei divieti di sovrapposizione o interferenza con i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari al periodo di affidamento del contratto per la gestione dei servizi minimi urbani di competenza, comunque non superiore a 15 anni.

E' fatto salvo il diritto di ciascun ente di recedere con preavviso di almeno sei mesi nel qual caso verrà data comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti.

E' altresì fatta salva la possibilità di recedere nel caso di approvazione del disegno di legge "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" in corso di discussione presso i rami del Parlamento.

Nel caso di modifiche degli assetti degli organi territoriali che prevedono la cessazione di funzioni delle province, i compiti delegati con la presente convenzione si intendono attribuiti all'organo che sostituirà la Provincia nella funzione della gestione dei servizi di trasporto extraurbano, fino alla sottoscrizione di una nuova convenzione.

In caso di cessazione della convenzione, restano in vigore i diritti e gli obblighi previsti negli accordi e nei contratti già stipulati in base alla convenzione medesima, sino alla loro naturale scadenza, e i procedimenti amministrativi iniziati prima della data di preavviso di cui al comma 2 vengono portati a compimento secondo quanto previsto dalla convenzione.

La presente convenzione si deve considerare rescissa qualora vengano meno tutti i servizi di cui sopra, ovvero allo scadere del contratto di servizio stipulato con l'affidatario dei servizi.

Art. 5 - Modificazioni della convenzione

Per le eventuali modificazioni alla presente convenzione l'ente proponente convoca apposita conferenza di servizi, al fine di definire lo schema aggiornato da proporre agli enti per l'approvazione.



Art. 6 - Rapporti finanziari

Per l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio (LR 25/98 art. 9 comma 2 lett. a), al fine di semplificare il relativo procedimento, il Comune consente a che la Regione Veneto eroghi direttamente alla Provincia il finanziamento destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi urbani.

Di tale finanziamento la Provincia fornirà al Comune copia del decreto regionale di trasferimento dei fondi, anche al fine di adempiere a quanto previsto dai commi successivi.

Il Comune provvederà a trasferire alla Provincia di Venezia le risorse relative ai servizi aggiuntivi attivati secondo quanto definito all'articolo 3 penultimo comma e l'eventuale integrazione finanziaria, a favore della società affidataria dei servizi urbani, nel caso in cui la somma dei ricavi da traffico e da corrispettivi non sia in grado di coprire i costi di esercizio dei servizi in conformità alle regolamentazioni in corso.

Il Comune provvederà altresì a trasferire mensilmente alla Provincia di Venezia (entro 20 giorni dalla richiesta) la quota IVA relativa al corrispettivo da erogare all'azienda titolare del contratto di servizio. Il mancato e/o ritardato trasferimento degli importi nei termini sopra riportati, comporterà la responsabilità da parte del Comune di ogni eventuale danno subito dalla Provincia e potranno essere applicati interessi di mora.

Art. 7 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra Provincia di Venezia e Comune di Jesolo in relazione alla presente convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Mestre, 10/12/2013

Provincia di Venezia
arch. Giacomo Grandolfo
sottoscritto digitalmente

Comune di Jesolo
dott. Massimo Ambrosin
sottoscritto digitalmente



CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO COORDINATO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tra la Provincia di Venezia, C.F. 80008840276, di seguito denominata Provincia, rappresentata da arch. Giacomo Grandolfo, nato a San Donà di Piave il 14/09/1960 all'uopo autorizzato con provvedimento protocollo n. 106287 del 10/12/2013,

e il Comune di San Donà di Piave, C.F. 00625230271, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dott. Giulio Antonini, nato a Venezia, il 23/11/1966, all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale di San Donà n. 102 del 9 dicembre 2013.

Premesso che con DGR n. 2048 del 19/11/2013 la Regione Veneto ha definito gli indirizzi per la costituzione, tramite convenzione, dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia che riveste il ruolo di "Autorità competente", ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, e che dovrà svolgere obbligatoriamente le seguenti funzioni amministrative ed attività gestionali, in modo convenzionato:

- a. organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
- b. ai sensi della LR 25/1998:
 1. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) e all'individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
 2. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
 3. stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
 4. servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) ed art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
 5. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
 6. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);
 7. stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);



PROVINCIA DI VENEZIA



Città di San Donà di Piave

8. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
9. autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
10. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell' idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell' articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).
11. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
12. vigilanza sull' esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);

previsioni già contenute negli artt. 8 e 9 della LR 25/1998 relativi alle funzioni in carico alle Province ed ai Comuni.

Rilevato che il testo regionale prevede il mantenimento di una serie di principi di salvaguardia dell' autonomia degli enti convenzionati ed in particolare:

- i. la costituzione dell' Ente di governo non modifica l' attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto la modalità del loro esercizio.
- ii. l' Ente di governo deve operare nell' interesse di tutti gli Enti convenzionati e dei loro cittadini, a prescindere dalla loro quota di partecipazione.
- iii. le decisioni che riguardano il servizio di ciascun Ente, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all' assenso dell' Ente titolare del servizio.

Preso atto che l' Ente di governo opererà tramite un ufficio unico, ovvero potrà svolgere le funzioni conferite mediante uffici periferici e che allo scopo sono stati individuati uffici periferici presso il Comune di Venezia, per i servizi urbani di Venezia e di Spinea, presso la Provincia di Venezia, per i servizi extraurbani ed urbani dei Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave ed infine presso il Comune di Chioggia, per i relativi servizi urbani;

Ritenuto di disciplinare l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, conferite dallo Stato e dalla Regione Veneto al Comune di San Donà di Piave in base al D. Lgs. 422/1997 e s.m.i. ed alla LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell' ambito del territorio comunale, individuati a seguito della DGR 794/2013, con cui è stato determinato il livello dei servizi minimi e conseguente riparto dei finanziamenti per l' esercizio 2013:

Numero linea urbana	Denominazione linea o tratta interamente interna al territorio comunale	Km ³ vett/anno
191	San Donà Ospedale – Centro Piave	208.969,36
	Servizio Scolastico	
	Integrazione Tratte Urbane	
	Servizio a Chiamata "Piave Bus"	



Città di San Donà di Piave

Si conviene e stipula quanto segue

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Obblighi del Comune

Il Comune di San Donà di Piave delega alla Provincia di Venezia le seguenti funzioni amministrative in materia di TPL, autorizzando l'Ente provinciale ad agire per proprio conto – secondo le disposizioni che seguono – nell'ambito della costituzione dell'Ente di governo dell'ambito veneziano:

- ✓ le procedure per l'affidamento dei servizi urbani;
- ✓ la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi;
- ✓ la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano;
- ✓ la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
- ✓ la stipula di accordi di programma per gli investimenti;
- ✓ l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
- ✓ la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- ✓ l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
- ✓ il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
- ✓ la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
- ✓ l'istituzione e affidamento di servizi aggiuntivi, integrativi dei minimi, a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, determinando il relativo sistema tariffario già definite dall'art. 9 della LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, di cui in premessa.

Art. 2 – Obblighi della Provincia

La Provincia, individuata quale ufficio periferico dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia agisce per conto dello stesso e svolge le funzioni meglio descritte in premessa.

Per effetto della presente convenzione, agirà nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, nell'ambito delle unità di rete esistenti e che dovessero essere definite dal processo programmatico, di concerto con il Comune delegante per la parte di specifica competenza.

Art. 3 – Gestione



PROVINCIA
DI VENEZIA



Città di San Donà di Piave



Per la gestione uniforme e coordinata delle funzioni delegate, viene costituito un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti della Provincia e da due rappresentanti del Comune, con il compito di proporre ai rispettivi organi l'assunzione di provvedimenti analoghi o comunque coordinati, ove necessario.

Viene stabilito che le riunioni avranno periodicità trimestrale e comunque attraverso la richiesta di convocazione, ogni qualvolta sia necessario, del Comitato Tecnico almeno da parte di un componente del Comitato stesso.

In caso di necessità di istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) della LR 25/98, il Comune chiede la convocazione del Comitato Tecnico al fine di concordarne le caratteristiche, il programma analitico di esercizio, gli standard qualitativi minimi, la struttura tariffaria, la quantificazione delle risorse finanziarie, le modalità di copertura e di erogazione e gli altri aspetti necessari a verificarne il livello di integrazione con i servizi oggetto della presente convenzione.

In caso di rilascio di autorizzazione di servizi atipici, gran turismo o commerciali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 25/98, il Comune richiede la convocazione del Comitato Tecnico per l'esame contestuale della domanda, al fine di verificarne il rispetto dei divieti di sovrapposizione o interferenza con i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari al periodo di affidamento del contratto per la gestione dei servizi minimi urbani di competenza, comunque non superiore a 15 anni.

E' fatto salvo il diritto di ciascun ente di recedere con preavviso di almeno sei mesi nel qual caso verrà data comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti.

E' altresì fatta salva la possibilità di recedere nel caso di approvazione del disegno di legge "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" in corso di discussione presso i rami del Parlamento.

Nel caso di modifiche degli assetti degli organi territoriali che prevedono la cessazione di funzioni delle province, i compiti delegati con la presente convenzione si intendono attribuiti all'organo che sostituirà la Provincia nella funzione della gestione dei servizi di trasporto extraurbano, fino alla sottoscrizione di una nuova convenzione.

In caso di cessazione della convenzione, restano in vigore i diritti e gli obblighi previsti negli accordi e nei contratti già stipulati in base alla convenzione medesima, sino alla loro naturale scadenza, e i procedimenti amministrativi iniziati prima della data di preavviso di cui al comma 2 vengono portati a compimento secondo quanto previsto dalla convenzione.

La presente convenzione si deve considerare rescissa qualora vengano meno tutti i servizi di cui sopra, ovvero allo scadere del contratto di servizio stipulato con l'affidatario dei servizi.

Art. 5 - Modificazioni della convenzione

Per le eventuali modificazioni alla presente convenzione l'ente proponente convoca apposita conferenza di servizi, al fine di definire lo schema aggiornato da proporre agli enti per l'approvazione.



Art. 6 - Rapporti finanziari

Per l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio (LR 25/98 art. 9 comma 2 lett. a), al fine di semplificare il relativo procedimento, il Comune consente a che la Regione Veneto eroghi direttamente alla Provincia il finanziamento destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi urbani.

Di tale finanziamento la Provincia fornirà al Comune copia del decreto regionale di trasferimento dei fondi, anche al fine di adempiere a quanto previsto dai commi successivi.

Il Comune provvederà a trasferire alla Provincia di Venezia le risorse relative ai servizi aggiuntivi attivati secondo quanto definito all'articolo 3 penultimo comma e l'eventuale integrazione finanziaria, a favore della società affidataria dei servizi urbani, nel caso in cui la somma dei ricavi da traffico e da corrispettivi non sia in grado di coprire i costi di esercizio dei servizi in conformità alle regolamentazioni in corso.

Il Comune provvederà altresì a trasferire mensilmente alla Provincia di Venezia (entro 20 giorni dalla richiesta) la quota IVA relativa al corrispettivo da erogare all'azienda titolare del contratto di servizio. Il mancato e/o ritardato trasferimento degli importi nei termini sopra riportati, comporterà la responsabilità da parte del Comune di ogni eventuale danno subito dalla Provincia e potranno essere applicati interessi di mora.

Art. 7 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra Provincia di Venezia e Comune di San Donà di Piave in relazione alla presente convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Mestre, 10/12/2013

Provincia di Venezia
arch. Giacomo Grandolfo
sottoscritto digitalmente

Comune di San Donà di Piave
dott. Giulio Antonini
sottoscritto digitalmente



pag 11/20
città di Caorle



CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO COORDINATO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tra la Provincia di Venezia, C.F. 80008840276, di seguito denominata Provincia, rappresentata da arch. Giacomo Grandolfo, nato a San Donà di Piave il 14/09/1960 all'uopo autorizzato con provvedimento protocollo n. 106287 del 10/12/2013,

e il Comune di Caorle, C.F. 00321280273, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dott. Guglielmo Bello, nato a Musile di Piave, il 14/03/1960, all'uopo autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 09/12/2013

Premesso che con DGR n. 2048 del 19/11/2013 la Regione Veneto ha definito gli indirizzi per la costituzione, tramite convenzione, dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia che riveste il ruolo di "Autorità competente", ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, e che dovrà svolgere obbligatoriamente le seguenti funzioni amministrative ed attività gestionali, in modo convenzionato:

- a. organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
- b. ai sensi della LR 25/1998:
 1. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) e all'individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
 2. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
 3. stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
 4. servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) ed art. 8, co. 2, lett. h); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
 5. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
 6. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);



7. stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
 8. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
 9. autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
 10. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell' idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell' articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).
 11. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
 12. vigilanza sull' esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);
- previsioni già contenute negli artt. 8 e 9 della LR 25/1998 relativi alle funzioni in carico alle Province ed ai Comuni.

Rilevato che il testo regionale prevede il mantenimento di una serie di principi di salvaguardia dell' autonomia degli enti convenzionati ed in particolare:

- i. la costituzione dell' Ente di governo non modifica l' attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto la modalità del loro esercizio.
- ii. l' Ente di governo deve operare nell' interesse di tutti gli Enti convenzionati e dei loro cittadini, a prescindere dalla loro quota di partecipazione.
- iii. le decisioni che riguardano il servizio di ciascun Ente, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all' assenso dell' Ente titolare del servizio.

Preso atto che l' Ente di governo opererà tramite un ufficio unico, ovvero potrà svolgere le funzioni conferite mediante uffici periferici e che allo scopo sono stati individuati uffici periferici presso il Comune di Venezia, per i servizi urbani di Venezia e di Spinea, presso la Provincia di Venezia, per i servizi extraurbani ed urbani dei Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave ed infine presso il Comune di Chioggia, per i relativi servizi urbani;

Ritenuto di disciplinare l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, conferite dallo Stato e dalla Regione Veneto al Comune di Caorle in base al D. Lgs. 422/1997 e s.m.i. ed alla LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell' ambito del territorio comunale, individuati a seguito della DGR 794/2013, con cui è stato determinato il livello dei servizi minimi e conseguente riparto dei finanziamenti per l' esercizio 2013:

Numero linea urbana	Denominazione linea o tratta interamente interna al territorio comunale	Km*vett/anno
097	Caorle - Colonie	251.537,46
098	Caorle - Porto Falconera	
099	Caorle - Traghetto Santa Margherita	
069	Integrativo Urbano	



pag. 13/20
città di Caorle



Si conviene e stipula quanto segue

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Obblighi del Comune

Il Comune di Caorle delega alla Provincia di Venezia le seguenti funzioni amministrative in materia di TPL, autorizzando l'Ente provinciale ad agire per proprio conto – secondo le disposizioni che seguono – nell'ambito della costituzione dell'Ente di governo dell'ambito veneziano:

- ✓ le procedure per l'affidamento dei servizi urbani;
- ✓ la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi;
- ✓ la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano;
- ✓ la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
- ✓ la stipula di accordi di programma per gli investimenti;
- ✓ l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
- ✓ la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- ✓ l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
- ✓ il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
- ✓ la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
- ✓ l'istituzione e affidamento di servizi aggiuntivi, integrativi dei minimi, a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, determinando il relativo sistema tariffario

già definite dall'art. 9 della LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, di cui in premessa.

Art. 2 – Obblighi della Provincia

La Provincia, individuata quale ufficio periferico dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia agisce per conto dello stesso e svolge le funzioni meglio descritte in premessa.

Per effetto della presente convenzione, agirà nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, nell'ambito delle unità di rete esistenti e che dovessero essere definite dal processo programmatico, di concerto con il Comune delegante per la parte di specifica competenza.



città di Caorle

Art. 3 – Gestione

Per la gestione uniforme e coordinata delle funzioni delegate, viene costituito un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti della Provincia e da due rappresentanti del Comune, con il compito di proporre ai rispettivi organi l'assunzione di provvedimenti analoghi o comunque coordinati, ove necessario.

Viene stabilito che le riunioni avranno periodicità trimestrale e comunque attraverso la richiesta di convocazione, ogni qualvolta sia necessario, del Comitato Tecnico almeno da parte di un componente del Comitato stesso.

In caso di necessità di istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) della LR 25/98, il Comune chiede la convocazione del Comitato Tecnico al fine di concordarne le caratteristiche, il programma analitico di esercizio, gli standard qualitativi minimi, la struttura tariffaria, la quantificazione delle risorse finanziarie, le modalità di copertura e di erogazione e gli altri aspetti necessari a verificarne il livello di integrazione con i servizi oggetto della presente convenzione.

In caso di rilascio di autorizzazione di servizi atipici, gran turismo o commerciali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 25/98, il Comune richiede la convocazione del Comitato Tecnico per l'esame contestuale della domanda, al fine di verificarne il rispetto dei divieti di sovrapposizione o interferenza con i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari al periodo di affidamento del contratto per la gestione dei servizi minimi urbani di competenza, comunque non superiore a 15 anni.

E' fatto salvo il diritto di ciascun ente di recedere con preavviso di almeno sei mesi nel qual caso verrà data comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti.

E' altresì fatta salva la possibilità di recedere nel caso di approvazione del disegno di legge "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" in corso di discussione presso i rami del Parlamento.

Nel caso di modifiche degli assetti degli organi territoriali che prevedono la cessazione di funzioni delle province, i compiti delegati con la presente convenzione si intendono attribuiti all'organo che sostituirà la Provincia nella funzione della gestione dei servizi di trasporto extraurbano, fino alla sottoscrizione di una nuova convenzione.

In caso di cessazione della convenzione, restano in vigore i diritti e gli obblighi previsti negli accordi e nei contratti già stipulati in base alla convenzione medesima, sino alla loro naturale scadenza, e i procedimenti amministrativi iniziati prima della data di preavviso di cui al comma 2 vengono portati a compimento secondo quanto previsto dalla convenzione.

La presente convenzione si deve considerare rescissa qualora vengano meno tutti i servizi di cui sopra, ovvero allo scadere del contratto di servizio stipulato con l'affidatario dei servizi.

Art. 5 - Modificazioni della convenzione

Per le eventuali modificazioni alla presente convenzione l'ente proponente convoca apposita conferenza di servizi, al fine di definire lo schema aggiornato da proporre agli enti per l'approvazione.



Art. 6 - Rapporti finanziari

Per l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio (LR 25/98 art. 9 comma 2 lett. a), al fine di semplificare il relativo procedimento, il Comune consente a che la Regione Veneto eroghi direttamente alla Provincia il finanziamento destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi urbani.

Di tale finanziamento la Provincia fornirà al Comune copia del decreto regionale di trasferimento dei fondi, anche al fine di adempiere a quanto previsto dai commi successivi.

Il Comune provvederà a trasferire alla Provincia di Venezia le risorse relative ai servizi aggiuntivi attivati secondo quanto definito all'articolo 3 penultimo comma e l'eventuale integrazione finanziaria, a favore della società affidataria dei servizi urbani, nel caso in cui la somma dei ricavi da traffico e da corrispettivi non sia in grado di coprire i costi di esercizio dei servizi in conformità alle regolamentazioni in corso.

Il Comune provvederà altresì a trasferire mensilmente alla Provincia di Venezia (entro 20 giorni dalla richiesta) la quota IVA relativa al corrispettivo da erogare all'azienda titolare del contratto di servizio. Il mancato e/o ritardato trasferimento degli importi nei termini sopra riportati, comporterà la responsabilità da parte del Comune di ogni eventuale danno subito dalla Provincia e potranno essere applicati interessi di mora.

Art. 7 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra Provincia di Venezia e Comune di Caorle in relazione alla presente convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Mestre, 10/12/2013

Provincia di Venezia
arch. Giacomo Grandolfo
sottoscritto digitalmente

Comune di Caorle
dott. Guglielmo Bello
sottoscritto digitalmente



PROVINCIA
DI VENEZIA



Comune di
Cavallino-Treporti



CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO COORDINATO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tra la Provincia di Venezia, C.F. 80008840276, di seguito denominata Provincia, rappresentata da arch. Giacomo Grandolfo, nato a San Donà di Piave il 14/09/1960 all'uopo autorizzato con provvedimento n. 106287 del 10/12/2013,

e il Comune di Cavallino-Treporti, C.F. 03129420273, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dott. Dino Daniele Bonato, nato a Rosario (Argentina), il 23/10/1960, all'uopo autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 09/12/2013

Premesso che con DGR n. 2048 del 19/11/2013 la Regione Veneto ha definito gli indirizzi per la costituzione, tramite convenzione, dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia che riveste il ruolo di "Autorità competente", ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, e che dovrà svolgere obbligatoriamente le seguenti funzioni amministrative ed attività gestionali, in modo convenzionato:

- a. organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
- b. ai sensi della LR 25/1998:
 1. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) e all'individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
 2. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
 3. stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
 4. servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) ed art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
 5. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempimento degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
 6. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);
 7. stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);



Comune di
Cavallino Treporti

8. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
 9. autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
 10. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell' idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell' articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).
 11. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
 12. vigilanza sull' esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);
- previsioni già contenute negli artt. 8 e 9 della LR 25/1998 relativi alle funzioni in carico alle Province ed ai Comuni.

Rilevato che il testo regionale prevede il mantenimento di una serie di principi di salvaguardia dell' autonomia degli enti convenzionati ed in particolare:

- i. la costituzione dell' Ente di governo non modifica l' attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto la modalità del loro esercizio.
- ii. l' Ente di governo deve operare nell' interesse di tutti gli Enti convenzionati e dei loro cittadini, a prescindere dalla loro quota di partecipazione.
- iii. le decisioni che riguardano il servizio di ciascun Ente, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all' assenso dell' Ente titolare del servizio.

Preso atto che l' Ente di governo opererà tramite un ufficio unico, ovvero potrà svolgere le funzioni conferite mediante uffici periferici e che allo scopo sono stati individuati uffici periferici presso il Comune di Venezia, per i servizi urbani di Venezia e di Spinea, presso la Provincia di Venezia, per i servizi extraurbani ed urbani dei Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo e San Donà di Piave ed infine presso il Comune di Chioggia, per i relativi servizi urbani;

Ritenuto di disciplinare l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, conferite dallo Stato e dalla Regione Veneto al Comune di Cavallino-Treporti in base al D. Lgs. 422/1997 e s.m.i. ed alla LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell' ambito del territorio comunale, individuati a seguito della DGR 794/2013, con cui è stato determinato il livello dei servizi minimi e conseguente riparto dei finanziamenti per l' esercizio 2013:


Numero linea urbana	Denominazione linea o tratta interamente interna al territorio comunale	Km*vett/anno
95	Saccagnana-Punta Sabbioni	217.422,80
6A/7A/7B	Servizio Scolastico	

Si conviene e stipula quanto segue

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



Comune di
Cavallino Treporti



Art. 1 – Obblighi del Comune

Il Comune di Cavallino-Treporti delega alla Provincia di Venezia le seguenti funzioni amministrative in materia di TPL, autorizzando l'Ente provinciale ad agire per proprio conto – secondo le disposizioni che seguono – nell'ambito della costituzione dell'Ente di governo dell'ambito veneziano:

- ✓ le procedure per l'affidamento dei servizi urbani;
- ✓ la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi;
- ✓ la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano;
- ✓ la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
- ✓ la stipula di accordi di programma per gli investimenti;
- ✓ l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
- ✓ la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- ✓ l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
- ✓ il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
- ✓ la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
- ✓ l'istituzione e affidamento di servizi aggiuntivi, integrativi dei minimi, a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, determinando il relativo sistema tariffario

già definite dall'art. 9 della LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, di cui in premessa.

Art. 2 – Obblighi della Provincia

La Provincia, individuata quale ufficio periferico dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia agisce per conto dello stesso e svolge le funzioni meglio descritte in premessa.

Per effetto della presente convenzione, agirà nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, nell'ambito delle unità di rete esistenti e che dovessero essere definite dal processo programmatico, di concerto con il Comune delegante per la parte di specifica competenza.

Art. 3 – Gestione

Per la gestione uniforme e coordinata delle funzioni delegate, viene costituito un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti della Provincia e da due rappresentanti del Comune, con il compito di proporre ai rispettivi organi l'assunzione di provvedimenti analoghi o comunque coordinati, ove necessario.

ALLEGATO A ALLA
DGR N. 2333 DEL 16 DIC. 2013



PROVINCIA
DI VENEZIA



Comune di
Cavallino Treporti

pag. 19/20



Viene stabilito che le riunioni avranno periodicità trimestrale e comunque attraverso la richiesta di convocazione, ogni qualvolta sia necessario, del Comitato Tecnico almeno da parte di un componente del Comitato stesso.

In caso di necessità di istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) della LR 25/98, il Comune chiede la convocazione del Comitato Tecnico al fine di concordarne le caratteristiche, il programma analitico di esercizio, gli standard qualitativi minimi, la struttura tariffaria, la quantificazione delle risorse finanziarie, le modalità di copertura e di erogazione e gli altri aspetti necessari a verificarne il livello di integrazione con i servizi oggetto della presente convenzione.

In caso di rilascio di autorizzazione di servizi atipici, gran turismo o commerciali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 25/98, il Comune richiede la convocazione del Comitato Tecnico per l'esame contestuale della domanda, al fine di verificarne il rispetto dei divieti di sovrapposizione o interferenza con i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari al periodo di affidamento del contratto per la gestione dei servizi minimi urbani di competenza, comunque non superiore a 15 anni.

E' fatto salvo il diritto di ciascun ente di recedere con preavviso di almeno sei mesi nel qual caso verrà data comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti.

E' altresì fatta salva la possibilità di recedere nel caso di approvazione del disegno di legge "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" in corso di discussione presso i rami del Parlamento.

Nel caso di modifiche degli assetti degli organi territoriali che prevedono la cessazione di funzioni delle province, i compiti delegati con la presente convenzione si intendono attribuiti all'organo che sostituirà la Provincia nella funzione della gestione dei servizi di trasporto extraurbano, fino alla sottoscrizione di una nuova convenzione.

In caso di cessazione della convenzione, restano in vigore i diritti e gli obblighi previsti negli accordi e nei contratti già stipulati in base alla convenzione medesima, sino alla loro naturale scadenza, e i procedimenti amministrativi iniziati prima della data di preavviso di cui al comma 2 vengono portati a compimento secondo quanto previsto dalla convenzione.

La presente convenzione si deve considerare rescissa qualora vengano meno tutti i servizi di cui sopra, ovvero allo scadere del contratto di servizio stipulato con l'affidatario dei servizi.

Art. 5 - Modificazioni della convenzione

Per le eventuali modificazioni alla presente convenzione l'ente proponente convoca apposita conferenza di servizi, al fine di definire lo schema aggiornato da proporre agli enti per l'approvazione.



pag 20/20

Comune di
Cavallino Treporti



Art. 6 - Rapporti finanziari

Per l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio (LR 25/98 art. 9 comma 2 lett. a), al fine di semplificare il relativo procedimento, il Comune consente a che la Regione Veneto eroghi direttamente alla Provincia il finanziamento destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi urbani.

Di tale finanziamento la Provincia fornirà al Comune copia del decreto regionale di trasferimento dei fondi, anche al fine di adempiere a quanto previsto dai commi successivi.

Il Comune provvederà a trasferire alla Provincia di Venezia le risorse relative ai servizi aggiuntivi attivati secondo quanto definito all'articolo 3 penultimo comma e l'eventuale integrazione finanziaria, a favore della società affidataria dei servizi urbani, nel caso in cui la somma dei ricavi da traffico e da corrispettivi non sia in grado di coprire i costi di esercizio dei servizi in conformità alle regolamentazioni in corso.

Il Comune provvederà altresì a trasferire mensilmente alla Provincia di Venezia (entro 20 giorni dalla richiesta) la quota IVA relativa al corrispettivo da erogare all'azienda titolare del contratto di servizio. Il mancato e/o ritardato trasferimento degli importi nei termini sopra riportati, comporterà la responsabilità da parte del Comune di ogni eventuale danno subito dalla Provincia e potranno essere applicati interessi di mora.

Art. 7 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra Provincia di Venezia e Comune di Cavallino-Treporti in relazione alla presente convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Mestre, 10/12/2013

Provincia di Venezia
arch. Giacomo Grandolfo
sottoscritto digitalmente

Comune di Cavallino-Treporti
dott. Dino Daniele Bonato
sottoscritto digitalmente



**COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI SPINEA**

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO COORDINATO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Tra

Il **COMUNE DI VENEZIA**, con sede in San Marco n. 4136, 30124 Venezia, codice fiscale n.00339370272, rappresentato dall'ing. Franco Fiorin, nato a Venezia il 31/08/1956, in qualità di Direttore Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel palazzo Municipale di Venezia, in forza di mandato conferito con D.C.C. n. 94 del 9/12/2013

e

Il **COMUNE DI SPINEA** con sede in Piazza Municipio,1 codice fiscale n. 82005610272, rappresentato dall'ing Leonardo Mercatali, nato a Mirano il 25/03/1974, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Viabilità, Servizi Manutentivi e Patrimonio, domiciliato, per la carica, nel palazzo Municipale di Spinea, in forza di mandato conferito con DCC n. 65 del 9/12/2013.

Premesso che con DGR n. 2048 del 19/11/2013 la Regione Veneto ha definito gli indirizzi per la costituzione, tramite convenzione, dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia che riveste il ruolo di "Autorità competente", ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, e che dovrà svolgere obbligatoriamente le seguenti funzioni amministrative ed attività gestionali, in modo convenzionato:

1. organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
2. ai sensi della LR 25/1998:
 - a) predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) e all'individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
 - b) predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
 - c) stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
 - d) servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) ed art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
 - e) irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);



- f) espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);
- g) stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
- h) erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
- i) autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
- j) riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b);
- k) svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
- l) vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);

previsioni già contenute negli artt. 8 e 9 della LR 25/1998 relativi alle funzioni in carico alle Province ed ai Comuni;

Rilevato che il testo regionale prevede il mantenimento di una serie di principi di salvaguardia dell'autonomia degli enti convenzionati ed in particolare:

- i. la costituzione dell'Ente di governo non modifica l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto la modalità del loro esercizio;
- ii. l'Ente di governo deve operare nell'interesse di tutti gli Enti convenzionati e dei loro cittadini, a prescindere dalla loro quota di partecipazione;
- iii. le decisioni che riguardano il servizio di ciascun Ente, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all'assenso dell'Ente titolare del servizio;

Preso atto che l'Ente di governo opererà tramite un ufficio unico, ovvero potrà svolgere le funzioni conferite mediante uffici periferici e che allo scopo sono stati individuati uffici periferici:

- presso il Comune di Venezia, per l'ambito dell'area urbana di Venezia (comprendente i servizi lagunari, i servizi urbani effettuati a mezzo autobus, il servizio tranviario ed il servizio urbano di Spinea);
- presso la Provincia di Venezia, per l'ambito del Veneto orientale (comprendente i servizi extraurbani del Veneto Orientale, nonché i servizi urbani di Jesolo, Caorle, Cavallino, S. Donà di Piave), e per l'ambito del Veneto centro-meridionale (comprendente i servizi extraurbani dell'area centro-meridionale);
- presso il Comune di Venezia, per ambito della città di Chioggia (comprendente i servizi urbani effettuati a mezzo autobus);

Ritenuto di disciplinare ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, conferite dallo Stato e dalla



Regione Veneto al Comune di Spinea in base al D. Lgs. 422/1997 e s.m.i. ed alla LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, individuati a seguito della DGR 794/2013, con cui è stato determinato il livello dei servizi minimi e conseguente riparto dei finanziamenti per l'esercizio 2013:

Numero linea urbana	Denominazione linea	Km*vett/anno 2013
GSB	SFMR SPINEA – SPINEA- CREA – FORNASE – SFMR SPINEA	80.450
GSG	SFMR SPINEA – FORNASE – CREA – PINEA – SFMR SPINEA	

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Obblighi del Comune

Il Comune di Spinea delega al Comune di Venezia le seguenti funzioni amministrative in materia di TPL:

- a) le procedure per l'affidamento dei servizi urbani;
- b) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi;
- c) la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano;
- d) la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
- e) la stipula di accordi di programma per gli investimenti;
- f) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
- g) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- h) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
- i) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
- j) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

già definite dall'art. 9 della LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nel territorio comunale, di cui in premessa, e che fanno parte dell'ambito dell'area urbana di Venezia.

Il Comune di Spinea delega altresì al Comune di Venezia il compito di predisporre la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 relativamente ai servizi di propria competenza, che saranno a tale effetto considerati parte integrante dell'ambito dell'area urbana di Venezia.

Art. 2 – Obblighi del Comune di Venezia



Il Comune di Venezia, individuato quale sede dell'ufficio periferico dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia per l'ambito dell'area urbana di Venezia, agisce per conto dello stesso e svolge le funzioni meglio descritte in premessa.
Per effetto della presente convenzione, agirà nel rispetto di quanto previsto all'art. 1.

Art. 3 – Gestione

In caso di necessità di istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) della LR 25/98, il Comune di Spinea chiede la convocazione di una conferenza dei servizi al fine di concordarne le caratteristiche, il programma analitico di esercizio, gli standard qualitativi minimi, la struttura tariffaria e gli altri aspetti necessari a verificarne il livello di integrazione con i servizi oggetto della presente convenzione.

In caso di rilascio di autorizzazione di servizi atipici, gran turismo o commerciali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 25/98, il Comune di Spinea richiede la convocazione di una apposita conferenza di servizi per l'esame contestuale della domanda, al fine di verificarne il rispetto dei divieti di sovrapposizione o interferenza con i servizi oggetto della presente convenzione.

Per la successiva gestione uniforme e coordinata delle funzioni delegate, viene costituito un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti del Comune di Venezia e da due rappresentanti del Comune di Spinea, con il compito di proporre ai rispettivi organi l'assunzione di provvedimenti analoghi o comunque coordinati, ove necessario.

Viene stabilito che le riunioni avranno periodicità trimestrale e comunque attraverso la convocazione, ogni qualvolta sia necessario, di apposita conferenza di servizi.

Art. 4 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari al periodo di affidamento del contratto per la gestione dei servizi minimi urbani di competenza.

E' fatto salvo il diritto di ciascun ente di recedere con preavviso di almeno sei mesi nel qual caso verrà data comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti.

In caso di cessazione della convenzione, restano in vigore i diritti e gli obblighi previsti negli accordi e nei contratti già stipulati in base alla convenzione medesima, sino alla loro naturale scadenza, e i procedimenti amministrativi iniziati prima della data di preavviso di cui al comma 1 vengono portati a compimento secondo quanto previsto dalla convenzione.

La presente convenzione si deve considerare rescissa qualora vengano meno tutti i servizi di cui sopra, ovvero allo scadere del contratto di servizio stipulato con l'affidatario dei servizi.

Art. 5 - Modificazioni della convenzione

Per le eventuali modificazioni alla presente convenzione l'ente proponente convoca apposita conferenza di servizi, al fine di definire lo schema aggiornato da proporre agli enti per l'approvazione.

Art. 6 - Rapporti finanziari



Per l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio (LR 25/98 art. 9 comma 2 lett. a), al fine di semplificare il relativo procedimento, il Comune di Spinea consente a che la Regione Veneto eroghi direttamente al Comune di Venezia il finanziamento destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi urbani di propria competenza.

Il Comune di Spinea provvederà altresì a trasferire mensilmente al Comune di Venezia la quota IVA relativa al corrispettivo da erogare all'impresa titolare del contratto di servizio. In caso di mancato trasferimento il Comune di Venezia, nel ruolo di ufficio periferico dell'Ente di governo, non potrà provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dall'impresa titolare del contratto di servizio.

Le eventuali penalità previste dal contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi urbani, saranno addebitate al Comune di Spinea.

Art. 7 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Venezia e il Comune di Spinea in relazione alla presente convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Art. 8 - Norma finale

Le conferenze di servizi di cui alla presente convenzione sono convocate e hanno valore con le modalità e ai sensi della l. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Venezia, 10/12/2013

per il Comune di Venezia
ing. Franco Fiorin

per il Comune di Spinea.
ing. Leonardo Mercatali



Città di Chioggia



CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

tra

- PROVINCIA DI VENEZIA, con sede in 30124 Venezia, San Marco 2662, rappresentata dall'assessore alla mobilità e trasporti arch. Giacomo Grandolfo, nato a San Donà di Piave il 14/09/1960, all'uopo autorizzato alla sottoscrizione con delega prot. n. 106287 del 10/12/2013;
- COMUNE DI VENEZIA, con sede in 30124 Venezia, San Marco 4136, rappresentato dal direttore della Direzione mobilità ing. Franco Fiorin, nato a Venezia il 31/08/1956, all'uopo autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 94 del 09/12/2013;
- COMUNE DI CHIOGGIA, con sede in 30015 Chioggia, Corso del Popolo 1193, rappresentato dal sindaco avv. Giuseppe Casson, nato a Padova il 13/07/1964 all'uopo autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale di Chioggia n. 126 del 4/12/2013;

Premesso

- che la L.R. 25/1998, approvata in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, detta la disciplina della programmazione, organizzazione, affidamento e svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- che ai sensi dell'art. 1, secondo comma, L.R. cit. la Regione "conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità ed omogeneità dell'amministrazione;



- che l'art. 5 definisce e distingue i servizi di trasporto pubblico locale in urbani, extraurbani ed interregionali;
- che l'art. 6 individua i bacini dei servizi di trasporto pubblico locale coincidenti con i rispettivi territori provinciali;
- che ai sensi dell'art. 8 *"è delegato alle province l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale. In particolare, sono delegate le funzioni riguardanti: a) i servizi extraurbani come individuati dall'articolo 5, comma 3"*;
- che ai sensi dell'art. 9 *"...spettano ai comuni, nell'ambito della proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti: a) i servizi urbani di cui all'art. 5, comma 2, lett. a)"*;
- che ai sensi dell'art. 30 la Giunta Regionale con delibera n. 325/2001 ha individuato i servizi minimi di trasporto pubblico locale da garantire all'interno del territorio regionale per il periodo transitorio 01/01/2001-31/12/2003, aggiornati successivamente con specifiche deliberazione regionali, e che , da ultimo, con la DGR 974/2013 ha definito i livelli di servizio per l'annualità 2013;
- che attualmente i servizi di trasporto pubblico locale del bacino veneziano risultano organizzati in diverse unità di rete ed in particolare:
 - il servizio urbano di Venezia (terrestre, lagunare e tranviario) risulta programmato ed organizzato dal Comune di Venezia;
 - il servizio extraurbano risulta programmato ed organizzato dalla Provincia di Venezia;
 - i servizi urbani dei Comuni di S. Donà di Piave, Cavallino-Treporti, Caorle e Jesolo, previa sottoscrizione di apposita convenzione tra i citati enti risultano programmati e organizzati dalla Provincia di Venezia,;
 - il servizio urbano di Chioggia risulta programmato ed organizzato dal Comune di Chioggia;
 - il servizio urbano di Spinea risulta programmato ed organizzato dal Comune di Spinea;



PROVINCIA
DI VENEZIA



Città di Chioggia

pag 3/14



- che gli affidamenti attualmente in essere termineranno alla data del 31.12.2013 e che a far data dal 01.01.2014 le autorità competenti dovranno affidare i servizi di TPL in conformità alla normativa comunitaria vigente e previa adozione e pubblicazione della relazione di cui all'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i.;

- che ai sensi dell'art. 3bis D.L. 138/2011 e s.m.i. le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra i quali i servizi di trasporto pubblico locale, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi; per l'effetto, le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate da tali enti di governo;

- che con nota prot. 340909/E520 del 9.08.2013 l'Assessore Regionale alla Mobilità ed alle Infrastrutture, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali, ha comunicato che la Regione si è "orientata a valorizzare le istanze provenienti dal territorio sulla forma organizzativa da dare al costituendo Ente di governo, lasciando ampia discrezionalità, in questa fase, di procedere ad una volontaria costituzione di tale soggetto" ed, all'uopo, ha invitato la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia, Caorle, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, S. Donà di Piave e Spinea a concordare tra loro e successivamente indicare alla Regione la forma organizzativa ritenuta idonea per la volontaria costituzione dell'Ente di governo del bacino della Provincia di Venezia;

Dato atto

- che in esito all'invito della Regione Veneto, gli enti hanno attivato una serie di incontri finalizzati a trovare una soluzione confacente con il dettato normativo e con le esigenze dei diversi enti;

- che, per l'effetto, gli enti sottoscrittori della presente convenzione intendono costituire un unico ente di governo del bacino veneziano, mediante l'esercizio coordinato delle funzioni



PROVINCIA
DI VENEZIA

CITTA' DI
VENEZIA



pag. 4/14



Città di Chioggia

amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale;

- che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 2048 del 19.11.2013 ha provveduto a delimitare i bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale che comprendono l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio provinciale e, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti, a individuare la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di governo per ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei;

- che la richiamata DGR approva altresì gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo stabilendo che nella convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000, dovranno essere regolate le funzioni amministrative ed le attività gestionali da esercitare in modo convenzionato, derivanti dal Regolamento CE n. 1370 del 23.10.2007, dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del d.l. 179/2012 e dalla legge regionale n. 25 del 30.10.1998. individuate le forme organizzative attraverso le quali opera l'ente di governo del bacino e previsti gli indirizzi generali di organizzazione;

- che la DGR prevede inoltre che con propria Deliberazione saranno designati gli enti convenzionati secondo le modalità di cui al punto precedente quali Enti di governo del trasporto pubblico locale dei rispettivi bacini territoriali e omogenei, e saranno disciplinate le modalità ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerato

- che l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone che *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"* e che in tale ambito le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;



PROVINCIA
DI VENEZIA



Città di Chioggia

pag. 5/14



- che il citato art. 30 al comma quarto consente la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- che in data 10/12/2013 la Provincia di Venezia ha sottoscritto con i Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle e Cavallino-Treporti, apposita convenzione di delega di funzioni mediante la quale i predetti comuni autorizzano l'ente provinciale ad esercitare le funzioni amministrative delegate anche all'interno dell'ente di governo;

- che in data 10/12/2013 il Comune di Venezia ha sottoscritto con il Comune di Spinea apposita convenzione di delega di funzioni mediante la quale il predetto comune autorizza il Comune di Venezia ad esercitare le funzioni amministrative delegate anche all'interno dell'ente di governo;

Tutto ciò premesso, gli enti locali indicati in premessa convengono:

ART. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo convenzionale.

CAPO I : PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – Oggetto

1. Gli enti locali stipulano e sottoscrivono la presente convenzione ai fini dell'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino veneziano, con le modalità indicate agli articoli seguenti ed all'uopo costituiscono l'ente di governo del predetto bacino, il quale costituisce l'autorità competente ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 1370/2007.



PROVINCIA
DI VENEZIA

CITTA' DI
VENEZIA



pag 6/14



Città di Chioggia

2. Le attività amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale sono imputabili direttamente all'ente di governo costituito dalla presente convenzione, il quale agisce mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi e gestionali. Le modalità di svolgimento delle predette attività sono regolate dagli articoli seguenti.

3. Per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune che opera come struttura degli enti convenzionati, in luogo di questi secondo le disposizioni ed i limiti disciplinati nella presente convenzione, ed al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.

ART. 3 – Sede

1. La sede dell'ufficio comune è stabilita alternativamente ogni due anni presso il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia. Per il primo biennio la sede è stabilita presso il Comune di Venezia.

ART. 4 - Finalità

1. Con la presente convenzione e con la costituzione dell'ente di governo, gli enti sottoscrittori perseguono ed attuano le seguenti finalità:

- a) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
- b) realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
- c) sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
- d) miglioramento degli *standards* della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
- e) tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;
- f) valorizzazione delle specificità di carattere economico, sociale, territoriale, urbanistico dei territori serviti e delle specificità di ordine trasportistico dei servizi erogati.



Città di Chioggia

pag. 7/14



2. L'ente di governo opera nell'interesse di tutti gli enti convenzionati e dei loro cittadini.

ART. 5 - Articolazione del bacino

1. Gli enti aderenti alla presente convenzione promuovono, nell'ambito dell'approvazione del programma triennale dei servizi di cui all'art. 21 L.R. 25/1998, la suddivisione del bacino Veneziano in ambiti costituenti l'insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore economia ed efficienza di gestione, di un miglior grado di integrazione modale e tariffaria, dell'omogeneità dei territori serviti, nonché per il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi dello 0,35.

2. Ai fini di cui al presente articolo in sede di prima suddivisione del bacino in ambiti gli enti sottoscrittori, avuto riguardo ai criteri di cui al comma secondo, nonché alle esigenze di omogeneità territoriale identificano i quattro ambiti in:

- ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia (comprendente i servizi lagunari, i servizi urbani effettuati a mezzo autobus, il servizio tranviario ed il servizio urbano di Spinea);
- ambito di unità di rete del Veneto orientale (comprendente i servizi extraurbani del Veneto Orientale, nonché i servizi urbani di Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti, S. Donà di Piave);
- ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale (comprendente i servizi extraurbani dell'area centro-meridionale);
- ambito di unità di rete della città di Chioggia (comprendente i servizi urbani effettuati a mezzo autobus).

CAPO II: STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO

ART. 6 – Organi dell'ente di governo

1. Sono organi dell'ente di governo l'Assemblea e l'ufficio comune.
2. L'Assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia ovvero loro delegati.



3. In considerazione delle peculiarità geo-morfologiche del bacino veneziano, delle peculiarità trasportistiche della laguna di Venezia, delle specificità a carattere modale del servizio erogato e dell'integrazione dei servizi lagunari con quelli terrestri, l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia, competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete di Chioggia.

ART. 7 – Principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione

1. Nell'ambito delle attività di propria competenza l'ente di governo si informa al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione di cui alla normativa vigente.

ART. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'ente di governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici.

2. La partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano.

3. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano.

ART. 9 – Ufficio comune ed uffici periferici

1. L'ufficio comune svolge l'istruttoria necessaria all'adozione delle decisioni dell'Assemblea, ne attua gli indirizzi e adotta i provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali.



Città di Chioggia



2. Le funzioni di competenza dell'ufficio comune individuati nei successivi articoli sono esercitate dai competenti uffici periferici, come individuati all'art. 6, qualora i provvedimenti adottati incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico ambito di unità di rete.

3. Le funzioni di competenza dell'ufficio comune individuati nei successivi articoli sono esercitate dall'ufficio centrale, qualora incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi.

ART. 10 – Oneri e personale dell'ufficio comune

1. In considerazione del complesso di attività assegnate all'ufficio comune, gli enti convenzionati si impegnano, in ossequio ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, a predisporre risorse e dotazioni idonee al corretto svolgimento delle medesime attività da parte dell'ufficio comune.

2. Gli oneri necessari al funzionamento degli uffici periferici individuati all'art. 6 della presente convenzione sono a carico del singolo ente locale presso il quale sono costituiti. L'ente locale può provvedere, qualora ritenuto necessario in considerazione dell'insufficienza della dotazione organica attuale e con oneri a proprio carico, a dotare l'ufficio periferico di ulteriori risorse umane.

3. Gli oneri necessari al funzionamento dell'ufficio centrale sono a carico di tutti gli enti convenzionati da suddividersi secondo il criterio disciplinato all'art. 8, secondo comma della presente convenzione.

4. Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione e alla successiva deliberazione della Regione Veneto con la quale verrà formalizzato il riconoscimento dell'ente di governo del bacino veneziano, gli enti competenti provvederanno alla formalizzazione della dotazione organica degli uffici periferici e l'Assemblea dell'ente di governo, appositamente convocata, delibererà sulla dotazione dell'ufficio centrale che potrà essere costituita anche mediante distacco o comando di personale alle dipendenze degli enti convenzionati.



PROVINCIA
DI VENEZIA

CITTA' DI
VENEZIA



Città di Chioggia

pag. 10/16




CAPO III: FUNZIONI

ART. 11 – Indirizzi generali

1. Ferma restando la titolarità delle funzioni amministrative in capo ai diversi enti locali, sì come attualmente disciplinata dalla L.R. 25/1998, la presente convenzione regola le modalità di esercizio di tali funzioni a seguito dell'istituzione dell'ente di governo.
2. Le decisioni assunte dall'ente di governo che riguardano il servizio di ciascun ente, alla luce dell'attuale allocazione delle funzioni amministrative, ivi compresa la modalità di affidamento, sono subordinate all'assenso dell'ente interessato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
3. L'istituzione dell'ente di governo di cui alla presente Convenzione e l'istituzione dell'ufficio comune, non incide sui rapporti finanziari tra la Regione Veneto e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. 25/1998.
4. Gli atti e provvedimenti amministrativi e gestionali inerenti le attività e le funzioni regolate dalla presente convenzione, sono adottati dall'ufficio comune ovvero dagli uffici periferici secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

ART. 12 – Elenco delle funzioni ed attività da esercitare mediante l'ente di governo

1. L'ente di governo è competente all'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio di TPL nel bacino veneziano, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione ex art. 34 D.L. 179/2012, nel rispetto delle disposizioni della presente convenzione.
2. L'ente di governo è altresì competente all'esercizio delle seguenti funzioni:
 - a. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) ed individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
 - b. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
 - c. stipula degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);



- d. servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); ai servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) l.r. n. 25/1998 (art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
- e. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempimento degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
- f. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);
- g. stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
- h. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
- i. autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
- j. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).
- k. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
- l. vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);
- m) istituzione di servizi aggiuntivi a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, nonché determinazione del relativo sistema tariffario.

ART. 13 – Esercizio delle funzioni di pianificazione e programmazione



CITTA' DI
VENEZIA



pag 12/14




Città di Chioggia

1. La pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio del bacino veneziano ai sensi della L.R. 25/1998, avviene sulla scorta di studi, indagini, ricerche effettuate nel campo della mobilità. Valutatane l'idoneità è possibile far leva anche su studi, indagine e ricerche già presentati.
2. La Provincia di Venezia redige ed adotta la proposta di Piano di Bacino di cui all'art. 8 L.R. 25/1998 la quale è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dell'ente di governo.
3. I Comuni redigono ed adottano la proposta di Piano del Trasporto Pubblico Urbano di cui all'art. 9 L.R. 25/1998, la quale è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dell'ente di governo.
4. L'ente di governo, tramite gli uffici periferici, procede alla programmazione dei servizi nei diversi ambiti di cui all'articolo 5, tenuto conto delle risorse destinate dalla Regione Veneto per il finanziamento dei servizi minimi, compresi gli oneri per il rinnovo dei CCNL, derivanti dal fondo regionale di cui all'art. 32 L.R. 25/1998, nonché delle eventuali ed ulteriori risorse destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi a carico dei bilanci del singolo ente locale, ai sensi degli artt. 4, secondo comma, 8 e 9 della L.R. cit. Resta inteso che le risorse per i servizi aggiuntivi destinate dal singolo ente locale, potranno essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento dei servizi ricadenti nel territorio del medesimo ente.

ART. 14 – Affidamento dei servizi

1. Gli enti convenzionati, ognuno nel proprio ambito di unità di rete, sulla scorta della programmazione vigente dei servizi minimi e di quelli aggiuntivi, procedono alla redazione ed adozione della proposta di relazione di cui all'art. 34 D.L. 179/2012 s.m.i. individuando gli obblighi di servizio, indicando le eventuali compensazioni da corrispondere al gestore e dando atto della conformità alla vigente normativa comunitaria della modalità di affidamento proposta.
2. Le relazioni di cui al comma precedente vengono approvate dall'Assemblea dell'ente di governo.
3. L'ente di governo procede successivamente all'affidamento dei servizi per ogni ambito di unità di rete, nel rispetto della relazione di cui al comma 1 sulla scorta dell'istruttoria espletata ed, in ogni caso, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al Reg. CE n. 1370/2007, investendo l'ufficio comune degli atti attuativi e consequenziali e determinando all'interno dei contratti di servizio, per quanto non



riservato all'amministrazione regionale, il sistema tariffario e gli eventuali oneri da imporre ai gestori del servizio in tema di sistemi di integrazione tariffaria.

ART. 15 – Funzioni di controllo e vigilanza

1. L'Assemblea dell'ente di governo adotta gli indirizzi per assicurare la trasparenza nella gestione del servizio ed il monitoraggio dei principali indici di mobilità (passeggeri trasportati, livelli tariffari, qualità dei servizi), nonché in materia di controllo, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione del contratto di servizio. L'Assemblea adotta, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, il regolamento che disciplina l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
2. In coerenza con la modalità di affidamento prescelta, qualora necessario, l'Assemblea adotta le direttive ed esercita i compiti di indirizzo e di determinazione delle strategie rilevanti da impartire in materia di gestione del servizio di trasporto pubblico.
3. L'ufficio comune dell'ente di governo, previo svolgimento di idonea istruttoria, predispone gli atti ed i provvedimenti in attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

CAPO IV – Disposizioni finali

ART. 16 – Durata e recesso e modifiche alla presente convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di dieci anni, eventualmente rinnovabile alla scadenza.
2. In caso di recesso o di mancato rinnovo della convenzione da parte di uno o più enti soci, lo stesso ente dovrà comunicare tale volontà con un preavviso di almeno sei mesi agli altri enti convenzionati, all'ente di governo e alla Regione Veneto. Il recesso o il mancato rinnovo è subordinato all'adozione da parte della Regione Veneto di un atto che ridefinisca i confini dei Bacini territoriali ottimali e omogenei. In ogni caso è fatta salva l'attività svolta dall'ente di governo, i cui atti adottati continuano a produrre effetti sino alla loro naturale scadenza.
3. Gli enti locali potranno apportare modifiche alla presente convenzione con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto unanime di tutti gli enti convenzionati.



PROVINCIA
DI VENEZIA

CITTA' DI
VENEZIA



Città di Chioggia

pag 16/16



ART. 17 – Interpretazione e controversie

1. Qualora sorgano difficoltà e divergenze interpretative sulle clausole della presente convenzione, ogni ente convenzionato potrà richiedere la convocazione dell'Assemblea dell'ente di governo, la quale potrà adottare un'interpretazione comune, risultante dal verbale della seduta, con il voto unanime di tutti gli enti aderenti.
2. In caso di mancato accordo la controversia è devoluta al Tribunale di Venezia.

ART. 18 – Regolamento

1. Con il regolamento approvato dall'Assemblea con la maggioranza individuata all'art. 8 verranno disciplinate:
 - a) le modalità di convocazione, di svolgimento dei lavori e delle attività, nonché l'organizzazione interna dell'Assemblea;
 - b) le modalità di svolgimento ed esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 e non disciplinate dai successivi artt. 13, 14 e 15;
 - c) le modalità di esercizio, da parte degli uffici periferici, dei poteri attribuiti agli enti affidanti in ordine all'applicazione del contratto di servizio;
 - d) il regime di responsabilità degli enti convenzionati in ordine al rispetto delle previsioni dei contratti di servizio;
 - e) ogni altra materia non disciplinata dalla presente convenzione ed attribuita alla competenza dell'ente di governo.

Mestre, 10/12/2013

Provincia di Venezia
arch. Giacomo Grandolfo
sottoscritto digitalmente

Comune di Venezia
ing. Franco Fiorin
sottoscritto digitalmente

Comune di Chioggia
avv. Giuseppe Casson
sottoscritto digitalmente